

La **NASPI** - nuova assicurazione sociale per l'impiego – sostituisce le prestazioni di ASpl , mini-ASpl e dal 1/1/2017 la mobilità.

Quali sono gli obiettivi?

- Fornisce sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro;
- Si applica agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015
- La decorrenza della Dis-coll è dal 1° gennaio 2015.

Chi sono i destinatari?

- I lavoratori dipendenti** (compresi quadri, dirigenti e i dipendenti pubblici a tempo determinato);
- Gli apprendisti;**
- I soci lavoratori** (*DPR n. 602/70*) che hanno sottoscritto oltre al rapporto associativo un contratto di lavoro subordinato (*art. 1 c. 3 legge n. 142/2001*), per i quali a decorrere dal 1° maggio 2015 la misura dell'indennità è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Ne restano esclusi

- I dipendenti a tempo indeterminato della P.A.;
- Operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (resta normativa previgente).

Chi può accedere alla NASPI?

Chi ha perso il lavoro involontariamente e chi è in stato di disoccupazione (soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa).

In tal caso quali requisiti bisogna possedere?

- 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni per i quali risulti anno per anno complessivamente erogata o dovuta (art. 2116 C.C. automaticità delle prestazioni) il minimo contributivo sett.le di € 200,76;
- 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio della disoccupazione non necessario il raggiungimento del minimale contributivo (maternità obbligatoria e congedo parentale si considerano periodi neutri con conseguente ampliamento, pari alla durata dell'evento, dei 12 mesi precedenti).

SONO UTILI ai fini della maturazione del requisito anche le settimane accreditate figurativamente per

- Maternità obbligatoria e congedo parentale usufruita in costanza di rapporto,
- Lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati,
- Astensione per malattia figli fino agli 8 anni e nel limite di 5 giorni in anno solare
- Giornate di lavoro agricolo purchè nel quadriennio risulti prevalente il lavoro non agricolo.

NON SONO UTILI (sia per la maturazione del requisito delle 13 settimane sia ai fini dei 30giorni di lavoro effettivo) **i periodi di contribuzione figurativa accreditati in caso di:**

- Malattia, infortunio senza integrazione a carico azienda;
- Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga a zero ore, congedo e permessi L. 104;
- Lavoro svolto in paese estero non convenzionato con l'Italia;
- I periodi di contribuzione non utili devono essere considerati periodi neutri con conseguente ampliamento del quadriennio.

Quali sono le modalità di RISOLUZIONE del rapporto di lavoro che danno diritto alla Naspi?

- Non avere cessato per dimissioni (salvo le dimissioni per giusta causa o per maternità rassegnate entro l'anno del bambino art. 55 D.lgs 151/2001).
- Risoluzione consensuale se intervenute a seguito della procedura obbligatoria ex art. 7 L.604/66, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa procedura introdotta dalla legge Fornero non si applica ai lavoratori assunti dal 7/3/2015 « con contratto a tutele crescenti».
- Risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km e/o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi pubblici (cir. Inps 142/2015).
- Attenzione al di fuori di questi due casi con la risoluzione consensuale non c'è diritto alla Naspi.
- Si ha diritto alla Naspi anche in caso di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione ex art. 6 D.lgs 23/2015 (tutele crescenti) e licenziamento per motivi disciplinari interpello Ministero del lavoro nr. 13/2015

Come si CALCOLA la NASPI e che importi garantisce?

- È calcolata sull'imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive,
- Garantisce il 75% per retribuzione pari o inferiore (anno 2016) a € 1.195.
- Per retribuzioni superiori incremento del 25% tra il differenziale della retribuzione e € 1195
- Non può essere superiore a € 1.300,00
- Non è soggetta a prelievo contributivo 5,84%
- Subisce una decurtazione del 3% ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione

Per quanto tempo dura la NASPI e da quando decorre?

A differenza della disoccupazione e dell'Aspi non si tiene conto del requisito anagrafico del lavoratore ma esclusivamente di quante settimane di contribuzione è stata versata.

La durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. A partire dal 1 maggio 2015 per una durata massima di 104 settimane (2 anni).

ATTENZIONE – I periodi contributivi che già hanno dato luogo ad una prestazione di disoccupazione, non sono validi ai fini della maturazione di una ulteriore indennità

Quando fare domanda?

La domanda deve essere presentata telematicamente all'Inps entro 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto (**attraverso il Patronato Inca o presso le sedi territoriali della FILCAMS**).

L'indennità decorre dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l'ottavo giorno

Condizioni per conservare la prestazione Naspi

Entro 90 giorni dovrà essere emanato uno specifico Decreto con il quale saranno determinate: nuove misure volte a condizionare la fruizione della NASpi alla ricerca attiva di un'occupazione; condizioni e modalità di attuazione; sistema di sanzioni in caso di non ottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. (al 31/7/2016 il decreto non è ancora stato emanato).

In attesa dell'emanazione del decreto Ministeriale valgono le stesse disposizioni previste per la fruizione dell'aspi

- Rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore ad altra sede della stessa azienda
- Rifiuto di partecipazione alle azioni di politica attiva e percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti
- Non accettazione di un'offerta di lavoro congrua

In queste ipotesi, e se la sede di lavoro o la sede dove vengono tenuti i corsi di riqualificazione sono distanti entro 50 km. o sono raggiungibili mediamente in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblico, il rifiuto determina la decadenza dalla prestazione con decorrenza dal verificarsi dell'evento interruttivo.

(Se la sede di lavoro o la sede dove vengono tenuti i corsi di riqualificazione sono distanti oltre 50 km. o sono raggiungibili in più di 80 minuti o oltre, il rifiuto non determina la decadenza dalla prestazione).

Quali sono i casi di sospensione dei termini per la presentazione della domanda Naspi?

La circolare 94/2015 oltre a dare indicazioni sull'applicazione della Naspi recepisce orientamenti giurisprudenziali circa la maternità e la malattia intervenuta durante la disoccupazione

- In caso di astensione per maternità indennizzabile insorto entro i 68 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso, nel limite della durata della maternità e riprende a decorrere alla fine dell'evento per la parte residua;
- In caso di malattia comune o infortunio/malattia professionale insorto entro 60 gg. dalla cessazione del rapporto a tempo indeterminato il termine di presentazione della domanda rimane sospeso, nel limite della durata dell'evento e riprende a decorrere alla fine della malattia o infortunio;
- Dalla data di cessazione della maternità indennizzata quando la stessa sia iniziata durante il rapporto di lavoro;
- Dalla data di cessazione della malattia o infortunio/malattia professionale se insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
- Definizione della vertenza sindacale o notifica della sentenza;

- Data di fine del periodo di mancato preavviso;
- Trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.

Incentivo all'autoimprenditorialità

Sarà riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi in un'unica soluzione per la prestazione residua in caso di avvio di un'attività autonoma o impresa individuale o in caso di associazione in cooperativa.

La liquidazione in un'unica soluzione non dà diritto alla contribuzione figurativa e all'assegno familiare.

La domanda per la **liquidazione in un'unica soluzione**, deve essere presentata all'Inps telematicamente a pena di decadenza entro 30 gg. dalla data di inizio dell'attività autonoma.

Chi viene assunto come lavoratore subordinato prima della scadenza della durata dell'indennità, deve restituire per intero l'anticipazione tranne nel caso in cui sia stato assunto dalla cooperativa dove ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

COMPATIBILITÀ della NASPI con RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L'erogazione dell'indennità viene sospesa se si instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi.

La NASPI è compatibile con:

- Un **lavoro subordinato** (anche superiore a sei mesi) che produca un reddito annuo inferiore a quello escluso da imposizioni (€ 8000 anno 2016) (l'importo della prestazione viene ridotto dell'80% del reddito previsto che il lavoratore deve comunicare all'Inps a pena di decadenza entro 30 gg. dall'instaurazione del rapporto).

Lavoratori Part-Time

- Coloro che intrattengono contemporaneamente **più rapporti di lavoro part time**, qualora uno di questi cessi per una delle cause che danno titolo alle prestazioni (licenziamento dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura ex art. 7 L. 604);

A condizione che:

- Il reddito complessivo percepito (inclusi anche tutti gli altri rapporti a tempo parziale) sia inferiore a € 8000;
- Che si comunichi all'Inps, entro 30 gg. dall'invio della domanda della prestazione, il reddito annuo previsto;
- L'importo della prestazione viene ridotta dell'80% del reddito previsto.

COMPATIBILITÀ NASPI CON LAVORO AUTONOMO O IMPRESA INDIVIDUALE

La Naspi è compatibile con:

- Un lavoro autonomo che dia luogo ad un reddito inferiore al limite utile per conservare lo stato di disoccupazione (€ 4800);
- Entro un mese dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza il beneficiario deve comunicare all'Inps l'avvio dell'attività e il reddito annuo che prevede di trarne;
- La Naspi viene ridotta dell'80% del reddito previsto (rapportato al periodo di inizio e la data in cui cessa l'indennità);
- La riduzione deve essere ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;

- Se il lavoratore non è tenuto alla dichiarazione, deve presentare all'Inps un'autodichiarazione del reddito effettivamente ricavato entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- In caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto alla restituzione dell'indennità usufruita dalla data di inizio dell'attività autonoma

Lavoro accessorio

•Viene, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2 D.lgs 81/2015 e circ. Inps 149/2015), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo annuo dall'1/1 al 31/12 di € 3000 euro netti (lordo € 4.000).

La Naspi decade in caso di

- Perdita dello stato di disoccupazione
- Rioccupazione con lavoro subordinato superiore a 6 mesi
- Inizio attività autonoma senza comunicazione all'INPS
- Pensionamento di vecchiaia o anticipato
- Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità
- Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione
- Mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità

La contribuzione figurativa

•E' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl (nel 2015 l'importo massimo mensile è di 1.820,00 euro)



www.cgilpesaro.it

